











#### FEASR - FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027

### **GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio**

# REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA CONTRATTUALE

**REGOLAMENTO INTERNO** 

Rev. 02 approvata con delibera di CdA nr. 338 del 13 giugno 2024

1	PREMESSA	1
2 RE	RUOLO DEL GAL, QUADRO NORMATIVO, AMBITO DI DISCIPLINA GOLAMENTARE	1
3 RE	FUNZIONI E COMPITI IN RELAZIONE ALLE MATERIE OGGETTO DEL PRESENT GOLAMENTO	E 2
4	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	5
5	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	15
6	SPESE ECONOMALI	15
7 PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI NEL CONTESTO DI PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI IN COERENZA CON I PRINCIPI DI CUI ALL' ART. 12 DELLA LEGGE N. 241/1990 18		
8	TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE, INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ	19
9	SELEZIONE DEL PERSONALE	20
10	CONTRASTO DELLE FRODI E CONFLITTI DI INTERESSE	21
11	NORMA DI RINVIO A RIFERIMENTI GENERALI	22
12	ENTRATA IN VIGORE	22

#### 1 Premessa

Il presente regolamento ha come oggetto le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture (sotto le soglie di rilevanza europea1), le procedure di concessione di contributi/sovvenzioni, le procedure di selezione del personale, per quanto di competenza del GAL. Il regolamento riporta, inoltre, il sistema organizzativo interno e disposizioni in merito al fondo economale.

# 2 Ruolo del GAL, quadro normativo, ambito di disciplina regolamentare

Il GAL svolge le funzioni e i compiti assegnati nel contesto del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR 2014-2022 della Regione Piemonte e del Complemento regionale per lo sviluppo rurale (CSR) 2023-2027, di attuazione del Piano strategico nazionale della PAC (PSP), e in particolare per quanto riguarda LEADER. Il GAL, in quanto ente a partecipazione pubblica che svolge prevalentemente funzioni pubbliche per poter attuare la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) già Piano di Sviluppo Locale (PSL), per tutta la durata del periodo di programmazione assume impegni in materia di amministrazione e di gestione di fondi pubblici.

Nello specifico il GAL è tenuto all'osservanza:

- delle disposizioni europee nell'ambito della PAC;
- delle norme in materia di contratti pubblici (*in primis* il d.lgs. n.36/2023, di seguito anche "Codice dei contratti pubblici")
- delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di antimafia di cui alla legge n. 136/2010 e al d.lgs. n. 159/2011;
- dei principi e degli istituti previsti dalla legge n. 241/1990;
- dei principi di trasparenza, di pubblicità e di concorrenza contenuti nel d.lgs. n. 165/2001 e normativa ulteriore di settore per quanto riguarda il reclutamento del personale (direttore, dipendenti e collaboratori);
- delle disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013;
- delle disposizioni in materia di anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012;
- delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Il GAL, in quanto chiamato a gestire contributi/sovvenzioni finanziati con risorse pubbliche, in coerenza con i principi delineati dall'art. 12 della legge n. 241/1990, concorre all'attuazione di attività di interesse pubblico in collaborazione con l'ente finanziatore Regione Piemonte, diventando compartecipe fattivo dell'attività dell'ente pubblico indipendentemente dall'assunzione della titolarità di poteri autoritativi, acquisendo così la qualifica di agente

<sup>1</sup> Dal 1° gennaio 2024 si applicano le nuove soglie di rilevanza comunitaria sugli appalti pubblici, disciplinate dall'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, in applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2495 del 15/11/2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (settori ordinari), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE L del

16 novembre 2023. Tali soglie si applicano per il biennio 2024-2025. A partire dal 1° gennaio 2026 si dovrà fare riferimento alle nuove soglie che saranno approvate con Regolamento delegato (UE).

contabile.

Il presente regolamento, in coerenza con la normativa vigente, tratta:

- delle procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture con particolare attenzione a quelle di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 50, comma 1, d.lqs. n. 36/2023;
- delle procedure per la selezione dei progetti nel contesto di procedure concorsuali per la concessione di contributi/sovvenzioni ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990;
- degli obblighi in materia di trasparenza, anticorruzione, inconferibilità ed incompatibilità;
- delle procedure per il reclutamento del personale;
- delle situazioni di conflitto di interesse.

Il presente regolamento è soggetto ad aggiornamento periodico a fronte delle modifiche della normativa di riferimento, nonché alle indicazioni e alle prescrizioni della Regione Piemonte (Autorità di Gestione Regionale) e dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura – ARPEA (Organismo pagatore regionale).

# 3 Funzioni e compiti in relazione alle materie oggetto del presente regolamento

Gli organi societari del GAL e le loro funzioni sono definiti dal relativo statuto.

Ai fini del presente regolamento si evidenziano le funzioni e i compiti seguenti.

L'Assemblea (ex art. 8 e ss. dello Statuto) rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Piemonte. L'Assemblea è formata da tutti i soci. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Spetta all'Assemblea dei Soci deliberare:

- l'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo;
- la nomina degli Amministratori, dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale;
- su altri oggetti attinenti alla gestione della Società e riservata alla sua competenza della Legge, dall'Atto Costitutivo e/o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci ed eventualmente del Direttore;
- sulla determinazione degli indirizzi generali e le politiche di intervento necessarie;
- sull'acquisto e/o alienazione di beni immobili;
- sull'ammissione e sull'esclusione dei soci.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento e nello Statuto societario si rimanda alle norme previste dal diritto societario.

Il **Consiglio di Amministrazione** (nel prosieguo anche "CdA") è chiamato ad approvare tutti gli atti tramite i quali si esplica l'attività del GAL, in particolare:

- approva la SSL ed il relativo Piano Finanziario, inteso come domanda di sostegno per l'attuazione della stessa SSL;
- approva eventuali riprogrammazioni di Piano Finanziario e in genere qualsiasi variazione

del programma possa essere ammessa e presentata al soggetto competente per l'approvazione;

- approva i progetti relativi alle operazioni a Regia Diretta;
- approva gli avvisi esplorativi per la realizzazione di indagini di mercato volte all'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta;
- approva, laddove istituito, l'Albo Fornitori;
- approva le procedure e i testi connessi alle procedure per affidamento di lavori e per l'acquisto di beni e servizi (bandi, capitolati, disciplinari di gara, lettere di invito, modulistica utile per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, schemi di contratti);
- per gli acquisti di beni e servizi di uso ricorrente e necessari al normale funzionamento della struttura operativa del GAL di importo pari o inferiore a 1.000 euro, ratifica gli affidamenti eventualmente disposti dal Responsabile Unico del Progetto ("RUP") o dal Responsabile del procedimento anche senza previa autorizzazione, mediante l'approvazione della rendicontazione contenente la tipologia dei beni e dei servizi acquistati, corredata dal nominativo del fornitore, dall'importo dei singoli acquisti e dall'ammontare complessivo delle spese sostenute;
- approva i bandi per l'attribuzione di contributi/sovvenzioni ex art. 12 della legge n. 241/1990 e relativi allegati;
- nomina le commissioni giudicatrici per gli appalti e le commissioni di valutazione per le procedure di attribuzione di contributi/sovvenzioni ex art. 12 della legge n. 241/1990, per le domande di partecipazione per la selezione del personale interno ed esterno, nonché per gli incarichi a lavoratori autonomi con partita IVA o a liberi professionisti;
- approva le graduatorie risultanti dalle istruttorie delle domande di sostegno e le proposte di aggiudicazione in base all'art. 17, comma 5, del d.lgs. 36/2023 e i relativi contratti di affidamento:
- approva/ratifica i risultati delle istruttorie relative alla realizzazione e al pagamento delle varie fasi degli interventi finanziati e la liquidazione dei contributi concessi;
- approva la rendicontazione (relazione e documentazione allegata) delle spese sostenute dal GAL come beneficiario diretto; contestualmente approva/ratifica, previa verifica della relazione del RAF, la liquidazione di tutte le spese sostenute dal GAL, nell'ambito degli Interventi a Regia Diretta;
- approva eventuali adesioni del GAL a progetti di cooperazione ad altri progetti in cui il GAL potrebbe essere coinvolto come Agenzia di Sviluppo del territorio.

Fatto salvo quanto indicato all'art. 16 dello Statuto del GAL, le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche in audio/videoconferenza, a condizione che vengano rispettati i principi di collegialità, della buona fede e della parità di trattamento dei consiglieri ed in particolare, sussistendo il quorum costitutivo. Saranno quindi validamente costituite purché:

#### Per le convocazioni audio video

- vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità audio/video attraverso le quali i consiglieri potranno intervenire;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, assicurando a ciascuno la possibilità di intervenire senza impedimenti di ogni momento;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- vi sia la possibilità per il Presidente di identificare gli intervenuti, accertandone l'identità e la legittimazione, di regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ogni intervenuto, se occorra, possa ricevere, trasmettere o visionare eventuali documenti a mezzo posta elettronica o altre tecnologie.

Il **Presidente**, in qualità di legale rappresentante del GAL:

- è in possesso delle credenziali informatiche per accedere a Sistema Piemonte per tutte le operazioni che riguardano la gestione del GAL e che abbiano il GAL come beneficiario diretto (operazioni a Regia) e pertanto sottoscrive tutte le operazioni che vengano necessariamente inserite a sistema che riguardino la gestione o le attività svolte dal GAL come diretto beneficiario;
- può delegare per le attività di cui al punto precedente personale interno del GAL;
- può svolgere il ruolo di RUP nelle procedure di selezione del personale;
- svolge una funzione di firma e rappresentanza legale della società di fronte a terzi.

Il **Direttore**, oltre alle mansioni specificate dal contratto svolge le seguenti funzioni:

- per le procedure di attribuzione di contributi/sovvenzioni ex art. 12 della legge 241/1990, per le domande di partecipazione per la selezione del personale interno ed esterno, nonché per gli incarichi a lavoratori autonomi con partita iva od a liberi professionisti, assume il ruolo e le funzioni di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, salva diversa disposizione del CdA e, a titolo non esaustivo:
  - o partecipa alla commissione di istruttoria delle domande di sostegno a seguito di apertura bandi, in qualità di segretario verbalizzante e funzionario di grado superiore;
  - o supervisiona e verifica tutte le attività e i controlli di competenza;
  - o supervisiona l'istruttoria delle domande di pagamento;
  - predispone e presenta al CdA tutta la documentazione necessaria per analizzare e sottoporre ad approvazione le graduatorie risultanti dalla partecipazione ai bandi sulle varie operazioni;
  - o firma come previsto dal manuale ARPEA le liste di liquidazione;
- svolge, fatta salva la nomina di un soggetto distinto, il ruolo di Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione e Organismo Indipendente di Valutazione.

## Il **Responsabile Amministrativo Finanziario** ("RAF"), oltre alle mansioni specificate dal contratto:

- per le procedure di appalto, assume il ruolo di RUP ai sensi del d.lgs n. 36/2023, salvo diversa deliberazione del CdA;
- gestisce le procedure per l'apertura dei bandi di finanziamento;
- svolge il ruolo di Funzionario Istruttore delle domande di sostegno presentate a valere sui Bandi pubblici emessi dal GAL (controlli amministrativi e di ammissibilità), avvalendosi anche di supporti esterni specialistici;
- partecipa alla commissione di istruttoria delle domande di sostegno a seguito di apertura dei bandi;
- verifica la correttezza formale delle fatture e in genere dei documenti di pagamento intestati al GAL come beneficiario.

## Il Responsabile dei Controlli, Addetto a Segreteria, Comunicazione e Animazione, oltre alle mansioni specificate dal contratto:

- gestisce e coordina le procedure inerenti le richieste di anticipo, acconto e saldo da parte dei beneficiari di contributo e effettua i controlli amministrativi e di ammissibilità al pagamento, secondo le disposizioni di ARPEA;
- monitora lo stato di avanzamento delle domande e il rapporto con i beneficiari di contributo;
- organizza e effettua le visite di controllo sul luogo presso i beneficiari, avvalendosi se necessario di un tecnico esterno, al fine di verificare l'effettiva realizzazione dell'investimento e accertare la conformità di quanto rendicontato con quanto effettivamente realizzato e con quanto approvato in sede di concessione di contributo;

- espleta l'attività di segreteria ordinaria, in collaborazione con il RAF;
- è responsabile dell'attuazione dei singoli Interventi della SSL in staff con il Direttore e dell'informazione e comunicazione relativa ai Bandi e agli Interventi a Regia Diretta.

#### 4 Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture

Il GAL per gli acquisti di lavori, servizi e forniture in attuazione del PSL, applica il d.lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi generali di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, del medesimo decreto.

Le procedure di selezione si distinguono, a seconda del valore al netto di IVA, in **sopra e sottosoglia di rilevanza europea**, secondo quanto stabilito all'art. 14 del d.lgs. 36/2023. Le predette soglie sono periodicamente aggiornate da parte della Commissione europea.

Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto ad eludere la disciplina europea, il GAL deve prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nel caso di ripartizione di lotti, contestuali o successivi o di ripetizioni dell'affidamento nel tempo.

Per i contratti di importo inferiore alle vigenti soglie europee, opera il **principio di rotazione degli affidamenti,** così come previsto dall'art. 49 del d.lgs. 36/2023.

Il GAL è tenuto al rispetto del principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni di essi.

Il principio di rotazione, fatte salve le deroghe di seguito indicate, si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui trattasi, nei casi in cui i due affidamenti consecutivi, ovvero quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Ai fini dell'individuazione del settore merceologico e del settore di servizi si farà riferimento al Sistema di Classificazione Unico per gli appalti pubblici (c.d. CPV) approvato con REG.(CE) n. 213/2008 del 28 novembre 2007, adottando il livello del CPV corrispondente alla classe, ossia quello indicato dalle prime quattro cifre del codice stesso (XXXX0000-Y), in linea con il Comunicato ANAC del 9.05.2023 recante "Indicazioni sulle corrette modalità di individuazione dei codici CPV".

La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico o settore di servizi o categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita di seguito. Quindi, i presupposti che determinano il divieto di affidamento (o aggiudicazione) consecutivo e che devono entrambi ricorrere risultano: 1) stesso settore merceologico, stessa categoria di opere, stesso settore di servizi; 2) stessa fascia di valore economico.

Le fasce di valore economico in cui operare la rotazione sono le seguenti:

#### Per servizi e forniture:

- fino a € 5.000 (salvo deroghe);
- da € 5.001 fino a € 20.000;
- da € 20.001 fino a € 39.999;
- da € 40.000 fino a € 139.999;
- da € 140.000 fino a € 220.999.

#### Per lavori:

- fino a € 20.000;
- da € 20.001 a € 39.999;
- da € 40.000 a € 149.999;
  - da € 150.000 fino a € 309.600;
- da € 309.601 fino a € 619.200;

- da € 619.201 fino a € 999.999;
- da € 1.000.000 fino a € 5.537.999.

Il principio di rotazione non si applica e, quindi, può essere derogato in presenza delle seguenti fattispecie:

- in via eccezionale e fornendo specifica motivazione è possibile assegnare l'appalto al contraente uscente, ai sensi dell'art. 49, comma 4, del d.lgs. 36/2023, evidenziando nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni: (i) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato; (ii) effettiva assenza di alternative; (iii) accurata esecuzione del precedente appalto.
- affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del d.lgs. 36/2023;
- qualora non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica, per le procedure negoziate senza bando di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), del d.lgs. 36/2023, attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati. Non determina limitazione numerica ai sensi del periodo precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche l'eventuale richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del mercato elettronico. Se, pertanto, il contraente uscente, affidatario del contratto immediatamente precedente rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, presenta la propria manifestazione di interesse in risposta al predetto Avviso, potrà partecipare alla successiva procedura negoziata senza che debba esserci specifica motivazione.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 28 del d.lgs. 36/2023 secondo le modalità vigenti. Si applicano le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di antimafia di cui alla legge n. 136/2010 e al d.lgs. n. 159/2011.

#### 4.1 <u>Fasi delle procedure di affidamento sotto le soglie di rilevanza europea</u>

Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

- decisione di contrarre (tranne nel caso dell'affidamento diretto in cui è possibile predisporre un'unica determinazione a contrarre e contestuale affidamento);
- individuazione dell'operatore economico (indagini di mercato o consultazione di elenchi);
   in caso di affidamento diretto, la fase di individuazione dell'operatore economico, da effettuarsi eventualmente anche previa acquisizione di uno o più preventivi, può precedere la determinazione a contrarre se essa assume la forma di determinazione a contrarre e contestuale affidamento;
- espletamento della procedura d'appalto (affidamento diretto o procedura negoziata);
- effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'affidatario/aggiudicatario;
- affidamento e stipula del contratto.

#### 4.1.1 Decisione di contrarre

Il GAL, in conformità al proprio ordinamento, manifesta la propria volontà a contrarre attraverso la decisione a contrarre o atto equivalente, assunta dall'organo competente.

In caso di affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ai 140.000 euro, il predetto atto può coincidere con l'affidamento e può essere apprestato in forma semplificata. Esso deve almeno contenere:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- la denominazione del contraente (con indicazione della P.IVA);
- le ragioni della scelta del contraente;
- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale ove richiesti;
- le clausole ritenute essenziali;
- la voce di budget su cui graverà la spesa.

In caso di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro o di servizi e forniture di importo pari o superiore ai 140.000 euro, ma di importo al di sotto delle soglie di rilevanza europea, la decisione a contrarre o atto equivalente deve contenere in particolare:

- l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato e della consultazione degli elenchi;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- le principali condizioni contrattuali.

# 4.1.2 <u>Individuazione dell'operatore economico/degli operatori economici - Consultazioni preliminari di mercato - indagini di mercato, elenchi di operatori economici</u>

Le indagini di mercato, più o meno formalizzate, sono preordinate a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare alle procedure di selezione e/o allo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura/sul successivo affidamento e tale elemento deve essere bene specificato negli atti relativi all'indagine.

In alternativa all'indagine di mercato, gli operatori economici possono essere invitati attraverso una selezione da elenchi appositamente costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nominativi degli operatori economici da invitare/a cui affidare gli appalti. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale del GAL e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

#### Indagini di mercato informali

Le indagini di mercato possono essere effettuate senza formalità in caso di:

indagini solo esplorative il fine di pervenire alla corretta individuazione del prodotto o servizio oggetto di un eventuale futuro affidamento e del relativo importo di riferimento;

#### oppure

affidamento diretto di lavori di importi inferiori a 150.000,00 euro oppure servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro,

#### oppure

procedure negoziate senza bando, al fine di individuare gli operatori economici da invitare, qualora si operi in mercati in cui sono presenti pochi operatori economici e di essi il GAL ha conoscenza o può facilmente acquisirla tramite strumenti informali, ad esempio via internet o tramite contatti con altri enti e istituti operanti in ambiti analoghi; il fatto di operare in mercati in cui sono presenti pochi operatori economici deve essere comprovato con evidenze.

In tali casi l'indagine può essere condotta tramite l'acquisizione di brochure e altri documenti informativi, o di preventivi, o tramite indagini esplorative in genere anche previa sintetica comunicazione rivolta ai potenziali interessati.

L'acquisizione di preventivi può essere effettuata mediante la procedura di approvvigionamento digitale, se presenta tale funzionalità, oppure mediante apposita richiesta da formularsi via PEC (posta elettronica certificata) o via e-mail. L'esame dei preventivi avviene ad opera del RUP, sulla base di elementi da definirsi in considerazione del servizio/della fornitura o del lavoro da acquisire, quali, a titolo esemplificativo:

- competenza dell'operatore economico;
- competenza del gruppo di lavoro proposto;
- modalità di erogazione/esecuzione;
- tempi di consegna/realizzazione;
- rispondenza della proposta tecnica alle esigenze del GAL;
- eventuali proposte aggiuntive/migliorative;
- prezzo proposto;
- economicità del preventivo rispetto alle caratteristiche del servizio/bene/lavoro richiesto.

#### Indagini di mercato formali, elenchi di operatori economici, cataloghi informatici

Nel caso di procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023, le consultazioni preliminari del mercato sono effettuate in coerenza all'art. 50, comma 2 e 3, e all'Allegato II.1 del medesimo decreto e dell'eventuale regolamento sostitutivo.

Nello specifico il GAL opera tramite:

- pubblicazione di un avviso di indagine di mercato;

- Albo fornitori del GAL;
- consultazione di altri cataloghi pubblici.

In nessun caso è possibile individuare gli operatori economici da invitare a procedura negoziata senza bando mediante sorteggio o altro metodo di estrazione casuale, se non in presenza di situazioni particolari, specificatamente motivate ed esplicitate nella decisione a contrarre e nell'Avviso di avvio di indagine di mercato, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori o questo comporti per il GAL oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

In caso di limitazione del numero di operatori economici da invitare a procedura negoziata senza bando, la scelta di chi invitare, tra coloro che hanno presentato idonea manifestazione di interesse, deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi predeterminati nell'Avviso e in ogni caso nel rispetto del principio di rotazione come previsto dall'art. 49 del d.lgs. 36/2023.

Nel caso in cui l'operatore economico individuato per l'invito, sia invitato individualmente nella procedura negoziata, ma presenti offerta quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 68, comma 19, del d.lgs. 36/2023, il rispetto del principio di rotazione non deve essere verificato per ciascun componente il Raggruppamento, in applicazione delle indicazioni della giurisprudenza.

#### Pubblicazione avviso di indagine di mercato

La pubblicazione ha lo scopo di consentire a tutti gli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere chiamati a partecipare alla procedura di selezione.

L'avviso di indagine di mercato deve contenere gli elementi di seguito indicati:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali eventualmente richiesti ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- i requisiti di selezione degli operatori economici/criteri oggettivi per l'individuazione dei soggetti da invitare;
- le modalità per comunicare con il GAL.

Qualora l'acquisto riguardi beni o servizi per i quali esista sul mercato un numero elevato di operatori economici, l'avviso di indagine di mercato deve contenere l'indicazione del **numero massimo di operatori che saranno invitati e le relative modalità di scelta/criteri oggettivi**. Il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi non è utilizzabile se non in presenza di situazioni particolari, specificatamente motivate ed esplicitate nella decisione a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio di indagine di mercato, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori o questo comporti per il GAL oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. In tale ultimo caso il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale deve essere indicato nell'avviso ed effettuato in apposita seduta pubblica, di cui gli operatori devono essere previamente avvisati.

L'avviso deve altresì precisare che la fase di indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo avvio della procedura, né sull'invito alla stessa e sulla sua aggiudicazione. L'avviso di norma deve restare pubblicato sul sito web del GAL (area

"Società Trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti") e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC ed eventualmente mediante ulteriori forme di pubblicità, per non meno di 15 giorni solari e continuativi in ragione della rilevanza del contratto.

Occorre indicare nell'Avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse che nel caso in cui abbiano risposto un numero di operatori economici inferiore a quello minimo prescritto dall'art. 50, comma 2, lett. c), d) ed e) del 36/2023, non si procederà ad integrare i soggetti da invitare a presentare offerta.

Ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare, come già indicato al precedente paragrafo 3, dovrà essere assicurato il rispetto del criterio di rotazione dell'art. 49 comma 2, del d.lgs. 36/2023, a meno che l'indagine di mercato non abbia posto limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti da invitare alla successiva procedura negoziata.

#### Albo fornitori del GAL

Ai fini dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 50, comma 1, lettere c), d) o e) del d.lgs. 36/2023, il GAL può costituire un **Albo fornitori interno** o attingere dall'elenco degli operatori economici presenti nei cataloghi informatici delle piattaforme abilitate. Da tale Albo fornitori o Piattaforma, possono essere tratti gli estremi degli operatori da invitare a presentare offerta nel contesto delle procedure di acquisto previste.

L'Albo è costituito a seguito di Avviso pubblico nel quale sono indicati i seguenti elementi:

- oggetto della prestazione (lavori, servizi e forniture) con eventuali specifiche;
- eventuali categorie (macro-ambiti) e fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco:
- requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere;
- eventuali requisiti speciali richiesti per l'iscrizione, attinenti a ciascuna categoria e proporzionati alla relativa fascia di importo;
- modalità e termini per la presentazione delle candidature;
- validità delle candidature;
- comunicazione degli esiti.

L'Avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito web del GAL nella sezione "Bandi e Gare", ed eventualmente mediante ulteriori forme di pubblicità (area "Società Trasparente" sotto nella sezione "altri contenuti").

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

L'integrazione dell'Albo è un'attività continuativa e avviene mediante inserimento dei nuovi operatori economici che presentino la relativa istanza, in corrispondenza della/e categoria/e merceologica/che di interesse e per la/e fascia/e di importo prescelta/e, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste, previo esame della completezza e della correttezza delle dichiarazioni ricevute.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

La dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali può essere agevolata dal GAL

tramite la predisposizione di formulari standard allegati all'Avviso pubblico ed eventualmente, per importi fino a 40.000,00 euro, ricorrendo al Documento di gara unico europeo (DGUE), il cui utilizzo è invece obbligatorio per importi superiori.

L'istanza di iscrizione presentata dall'operatore economico è sottoposta all'esame di ammissibilità che deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, fatta salva la previsione di un termine non superiore a 90 giorni in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Qualora sia necessario acquisire informazioni supplementari, il termine è sospeso dalla data di invio della richiesta di informazioni ulteriori e/o mancanti e ricomincia a decorrere da quella del ricevimento delle stesse.

L'iscrizione del singolo operatore economico nell'Albo deve avvenire entro e non oltre il termine di cui al precedente periodo e decorre dalla data di invio della comunicazione di abilitazione. L'operatore economico iscritto può essere pertanto invitato alle procedure avviate successivamente all'invio della comunicazione di abilitazione. Il GAL provvede altresì a comunicare l'eventuale mancata iscrizione dell'operatore economico richiedente e la relativa motivazione.

Viene effettuato un controllo, a campione, sulle dichiarazioni acquisite in relazione ad almeno il 5% degli operatori economici che hanno presentato la propria candidatura, con arrotondamento all'unità superiore.

Si procede alla <u>sospensione</u> dell'abilitazione degli operatori economici dall'Albo fornitori nei seguenti casi:

- in caso di mancato aggiornamento della documentazione atta a dimostrare la persistenza dei requisiti, ovvero di mancata o parziale comunicazione delle variazioni all'assetto societario o dei dati identificativi della società;
- in caso di irregolarità dei documenti prodotti; in particolare, nei casi di documentazione insufficiente, ovvero non corrispondente al macro-ambito e/o alla/e fascia/e di importo cui si candida rispetto a quanto richiesto dal GAL.

In questi casi la sospensione perdura fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.

Inoltre, si procederà a sospendere l'iscrizione dell'operatore economico:

- nel caso in cui risulti temporaneamente inadempiente nell'esecuzione di una fornitura o servizio o lavoro affidato in relazione alla natura della prestazione richiesta e l'inadempienza sia stata oggetto di contestazione formale per minimo due volte da parte del GAL (in relazione alla gravità della fattispecie, sospensione da uno a tre mesi);
- qualora l'operatore economico abbia in corso una controversia in sede giudiziale e/o arbitrale con la società GAL e fino alla definizione della stessa (sospensione fino alla definizione di eventuali procedimenti giudiziari);
- in presenza di annotazioni risultanti dal Casellario ANAC (sospensione per un periodo adequato in relazione alla gravità dell'annotazione);
- in tutti i casi nei quali la vigente normativa prevede la sospensione dell'attività di impresa.

Si procede alla <u>cancellazione</u> degli operatori economici dall'Albo fornitori nei seguenti casi:

- qualora l'operatore economico non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti ovvero in caso di dichiarazione mendace;
- perdita accertata dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Albo;
- in caso di mancanza sottoscrizione del contratto o per risoluzione del contratto per grave inadempimento per fatti imputabili all'aggiudicatario;
- grave negligenza o mala fede nell'esecuzione del contratto (in via esemplificativa

derivante dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbia determinato per almeno tre volte l'applicazione di penali);

- in caso di fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
- in caso di mancato riscontro ad un invito o a una lettera ad offrire per più di tre volte consecutive in un biennio e qualora non sia confermato per iscritto l'interesse a partecipare a future procedure indette dal GAL;
- violazione del divieto di pantouflage di cui al combinato disposto dell'art. 21 d.lgs. 39/2013 e dell'art. 53, comma 16 ter d.lgs. n. 165/2001;
- su esplicita richiesta dell'operatore economico.

L'Albo fornitori, non appena costituito, è pubblicato sul sito web del GAL nella sezione Bandi e Gare e/o in Società Trasparente e periodicamente aggiornato.

Se, a seguito della consultazione del predetto Albo, si accerti che vi è un ridotto numero di operatori economici iscritti nella categoria merceologica di interesse, ovvero non è presente la categoria merceologica di interesse e si ritenga di non attivare un macro-ambito ad hoc nell'Albo fornitori vigente, è possibile consultare altri elenchi pubblici quali ad esempio presenti sul Mercato Elettronico della P.A. (MePA) o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza nazionali e/o regionali. Inoltre, resta salva la facoltà del GAL di non prendere in considerazione gli operatori economici estratti dall'Albo che non abbiano i requisiti tecnici e professionali previsti dallo specifico capitolato tecnico e/o non siano idonei in relazione alla natura e all'oggetto del contratto da affidare.

Gli operatori economici possono essere selezionati esclusivamente se "Abilitati" all'elenco del GAL. Il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice dei contratti pubblici è garantito all'interno di ciascuno dei macro-ambiti e di ciascuna fascia di importo come sopra individuati.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo fornitori, ciascun operatore economico deve comunicare ogni variazione delle informazioni già fornite e delle dichiarazioni già rese al GAL.

In ogni caso, il GAL procede con **cadenza triennale** alla revisione dell'Albo fornitori, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, la validità delle dichiarazioni già rese dal fornitore in sede di prima richiesta di iscrizione nonché il rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Nell'ambito di tale verifica il GAL invita gli operatori economici a comunicare eventuali dati variati rispetto alla precedente candidatura con richiesta di allegare la documentazione aggiornata.

#### Consultazione di altri cataloghi pubblici

In via residuale, nei casi di accertata impossibilità di utilizzo di una delle due modalità di cui alle precedenti lettere A) e B), ai fini dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 50 del d.lgs.36/2023, il GAL può consultare altri cataloghi pubblici esistenti.

#### 4.2 Procedure di gara

## 4.2.1 <u>Affidamento diretto di lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, e di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro</u>

L'atto di affidamento deve essere sempre motivato indicando la ragioni della scelta dell'operatore economico e dando evidenza del rispetto del principio di rotazione o, in caso di deroga delle relative motivazioni.

La decisione di contrarre o atto equivalente, relativa all'affidamento diretto, deve essere trasmessa tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 36/2023, assicurando il collegamento tra questa e la sezione "Società Trasparente" del GAL.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei requisiti di ordine speciale di:

- idoneità professionale;
- capacità economica e finanziaria, ove richiesta;
- capacità tecnico professionale ove richiesta.

Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 36/2023, in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, il GAL non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art 106, del medesimo decreto.

In casi debitamente motivati è, inoltre, facoltà del GAL non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti. Quando richiesta la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.

In caso di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture ai sensi dell'art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, per un importo inferiore a 40.000,00 euro, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti viene attestato dagli operatori economici con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 52 del d.lgs. 36/2023).

Il GAL verifica a campione, ogni anno, le dichiarazioni prestate; il campionamento viene definito secondo le seguenti modalità predeterminate.

#### Oggetto dei controlli

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di servizi e forniture infra 40.000 euro.

#### Individuazione del campione e periodo di riferimento

I controlli dovranno essere effettuati su un campione significativo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, estratto dall'insieme degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento,

determinato con le procedure indicate nel seguito, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

Il presente regolamento individua la numerosità del campione percentuale da estrarre in relazione alle fasce di valore dell'affidamento, al netto dell'IVA, come riportato nella sottostante Tabella; il periodo di riferimento è di un anno solare a partire dal 1° di gennaio di ogni anno.

Valore V dell'affidamento al netto dell'IVA	Percentuale
V < 5.000,00 euro	5%
5.000,00 euro ≤ V < 20.000,00 euro	10%
20.000,00 euro ≤ V < 40.000,00 euro	15%

#### Schema operativo

Al termine del periodo di riferimento il RUP dovrà:

- predisporre l'elenco degli affidamenti diretti di servizi e forniture infra 40.000 euro effettuati nel periodo, in ordine cronologico;
- Eliminare dall'elenco così predisposto tutti gli affidamenti che, per ragioni ad esempio di rendicontazione, sono stati già sottoposti alla verifica dei requisiti;
- Suddividere gli affidamenti rimanenti del periodo nelle tre fasce indicate in precedenza, ottenendo la numerosità di ogni singolo insieme e, conseguentemente, la numerosità del campione da controllare applicando le percentuali di Tabella 1;
- Sorteggiare casualmente per ciascuno dei sottoinsiemi ottenuti in precedenza il numero di affidamenti da controllare. Gli affidamenti di ciascun sottoinsieme dovranno essere stati precedentemente numerati progressivamente (mantenendone l'ordine cronologico) e quindi si utilizzerà, ad esempio, un generatore di numeri casuali (ve ne sono diversi su Internet, tra i quali "Integer Set Generator" <a href="https://www.random.org/integer-sets/">https://www.random.org/integer-sets/</a> oppure "Generate a Random Integer Online Tools" <a href="https://onlinetools.com/random/">https://onlinetools.com/random/</a>) per selezionare gli affidamenti da controllare. Per ovvi motivi la numerosità del campione da sottoporre alle verifiche è rappresentata da un numero intero, pertanto da arrotondare all'intero più vicino. Nel caso in cui l'arrotondamento fornisca valore zero, in presenza di affidamenti nella fascia di riferimento, le verifiche dovranno essere effettuate su almeno un affidamento. (Esempio: nell'ipotesi di 2 affidamenti nella fascia di valore da 20.000 euro a 40.000 euro (esclusi). Il 20% di 2 è 0,4; arrotondando 0,4 all'intero più vicino otteniamo zero. In tal caso dovrà essere estratto e controllato un affidamento).

Il complesso delle operazioni di controllo, composto sia dalle operazioni di sorteggio del campione sia dal risultato delle verifiche effettuate successivamente, deve essere documentato con apposito verbale.

#### Esiti delle verifiche

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti. A tal fine il RUP invierà una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella

dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni/ di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. N. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice: "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento". Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, secondo il quale "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia". Il verbale contenente i risultati della verifica dovrà essere trasmesso dai RUP designati nell'ambito dei procedimenti all'ufficio incaricato delle operazioni di catalogazione e sorteggio degli affidamenti.

In caso di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture ai sensi dell'art. 50, comma 1 d.lgs.

n. 36/2023, per un importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro in caso di lavori e 140.000,00 euro in caso di servizi o forniture, il GAL effettua la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, attestati con DGUE, su tutti gli affidamenti.

#### 4.3 <u>Stipulazione del contratto</u>

Il contratto è stipulato a pena di nullità in forma scritta nelle modalità consentite dall'art. 18 del d.lgs. 36/2023, nel rispetto della disposizione del d.lgs. 82/2005.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni.

Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, non operano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3, d.lgs. n. 36/2023 per la stipula del contratto.

#### 5 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il GAL è soggetto all'applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo le indicazioni da fornite con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 così come da ultimo aggiornata con Delibera ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023 avente oggetto "Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/2023 n. 36".

#### 6 Spese economali

Le spese economali afferiscono alla gestione della cassa economale, mediante la quale vengono effettuati gli acquisti di non rilevante entità (spese minute) in riferimento alle tipologie di beni e servizi in appresso tipizzati, destinati a sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dei GAL, non compatibili con gli indugi della contrattazione e l'emanazione

di un provvedimento di approvazione, entro i limiti di importo prefissati nel presente regolamento, per i quali i pagamenti vengono effettuati mediante pronta cassa.

Tali spese sono da effettuarsi nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e, nella misura in cui non sono effettuate a fronte di contratti d'appalto, esse non rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 136 del 13 agosto 2010 (in particolare artt. 3 e 6 che disciplinato gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e delle relative sanzioni), come previsto dalla citata Delibera ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023<sup>2</sup>. Per maggiori dettagli, si invita a consultare le numerose indicazioni fornite dalla Corte dei Conti (fra tutte, si segnalano le recenti sentenze delle Sezioni Giurisdizionali per la Regione Molise n. 44/2023 e per la Regione Calabria n. 115/2023)<sup>3</sup>.

I GAL possono disporre di un **fondo economale**, assegnato all'inizio di ogni esercizio finanziario, inteso come una dotazione di denaro da rendicontare, nei limiti di seguito prefissati. Tale servizio di economato è affidato al RAF.

Con il fondo economale si provvede al pagamento delle spese necessarie per sopperire alle esigenze immediate e funzionali dei GAL che siano caratterizzate da tempistiche tali da non consentire l'attivazione di procedure più complesse o comunque per le quali l'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari risulti impossibile o particolarmente difficoltosa.

Il CdA del GAL con apposito provvedimento costituisce il fondo economale per un ammontare pari a € 5.000,00 iva inclusa.

Le spese che possono essere assunte a carico del fondo economale, purché aventi le caratteristiche di cui sopra, sono le seguenti:

- spese per acquisto di beni e servizi, per piccole riparazioni e manutenzione di arredi, macchine d'ufficio, attrezzature hardware e relativi programmi informatici e di locali;
- acquisto, manutenzione e riparazione ed assistenza tecnica;
- spese postali e telegrafiche;
- spese per l'acquisto di carte e valori bollati, di generi di monopolio di Stato o comunque generi soggetti al regime dei prezzi amministrati;
- spese per il funzionamento di automezzi;
- acquisto di cancelleria:

 spese per l'acquisto di libri, riviste e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnicoscientifico, tecnico amministrativo, audiovisive, giornali e stampa quotidiana e periodica e simili;

a. le spese siano di importo non significativo; trattandosi della modalità non ordinaria di esecuzione delle spese, devono anche trovare una puntuale e tipizzata disciplina nell'ambito di un regolamento interno dell'Ente.

b. le spese non siano utilizzate né per eludere le regole di scelta del contraente, né per eludere controlli che connotato l'esecuzione dei pagamenti (ad. esempio in relazione alla regolarità contributiva).

La magistratura contabile ha a più riprese sottolineato l'eccezionalità della gestione economale, nell'ambito della quale le spese devono risultare «imprevedibili» e «indifferibili» (cfr. Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Molise, sent. 6 luglio 2023, n. 44; Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, sent. 21 giugno 2023, n. 115).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si segnale inoltre quanto indicato nelle FAQ aggiornate al 6 febbraio 2024 reperibili al seguenti link https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Risulta fondamentale, per rientrare nella gestione della cassa economale, che:

- spese contrattuali, di registrazione e visure catastali, altre imposte, tasse, canoni e diritti erariali;
- spese per la stampa e diffusione di pubblicazioni, circolari, atti e documenti;
- spese di vitto, pernottamento e alloggio e spese per prenotazione e acquisto di servizi di trasporto per i dipendenti, collaboratori e per gli amministratori;
- spese per il trasporto di materiali, spedizione e facchinaggio, nonché per pagamenti in contrassegno tramite corriere per beni e servizi;
- spese per sdoganamento merci;
- canoni di abbonamenti radiofonici e televisivi;
- spese urgenti aventi quale beneficiario lo Stato o altri enti pubblici, in dipendenza di obblighi posti dalle leggi vigenti;
- tasse e diritti per verifiche impianti, ascensori, concessioni edilizie, nullaosta vigili del fuoco, estintori, ecc. o altre spese indifferibili a pena danni;
- spese per spazi virtuali di archiviazione (cloud) da utilizzare per esigenze documentate di archiviazione;
- spese per allestimento di rinfreschi, welcome coffee/coffee break, light lunch e in generale pasti di lavoro o afferenti a incontri e riunioni di animazione;
- acquisto di servizi per l'ordinaria gestione (es. pulizia degli uffici ecc.);
- spese per organizzazione di convegni, congressi e conferenze, riunioni e fiere, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, il noleggio di sale e di strumenti audiovisivi;
- spese per ideazione e produzione di materiale informativo, compreso la realizzazione e aggiornamento di siti web, compresa la stampa, la divulgazione di bandi di gara e altre pubblicazioni ed informazioni, la gestione del servizio stampa, nonché attività di traduzione:
- spese per lavori, acquisto di beni o fornitura di servizi legati alla sicurezza negli ambienti di lavoro e alla protezione dei dati;
- spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni, correnti non altrimenti individuabili nell'elencazione; si definiscono spese minute le spese non superiori a € 300,00 iva inclusa necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali del GAL (non compatibili con gli indugi della contrattazione e l'emanazione di un provvedimento di approvazione).
- spese per corsi di formazione professionale di modesta entità;
- spese mediche obbligatorie per legge riferite al personale dipendente o assimilato.

#### Tale elenco è tassativo.

Tutte le spese assunte a carico del fondo economale devono essere opportunamente documentate e non è prevista alcuna autocertificazione, salvo casi eccezionali e adeguatamente motivati, nei quali non sia oggettivamente possibile ottenere tale documentazione.

Sono dunque escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le spese effettuate dal RAF che utilizzi il fondo economale se tali spese:

- non originano da contratti d'appalto;
- rientrano per tipologia nell'elenco sopra riportato;
- rispettano i massimali sopra indicati;
- sono caratterizzate da tempistiche tali da non consentire l'attivazione di procedure più complesse o per le quali l'applicazione della normativa sulla tracciabilità risulti impossibile o particolarmente difficoltosa.

I pagamenti sono disposti a fronte di atto di spesa sulla falsariga del modello sub allegato 1 al presente regolamento, secondo le seguenti modalità:

- bonifico bancario;
- carta di credito o bancomat qualora il bene o il servizio richiesto possa reperirsi
  esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico ovvero qualora il ricorso a
  tali forme di negoziazione sia economicamente vantaggioso od opportuno, al fine di una
  immediata reperibilità della risorsa.
- in contanti con quietanza diretta sulla fattura, nei in casi in cui non sia possibile utilizzare la modalità di pagamento di cui ai punti precedenti.

Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 1.000,00 iva inclusa, salvo motivazione specifica. È fatto divieto di procedere ad ordinazioni frazionate allo scopo di non superare il limite fissato.

Il limite massimo per ogni spesa economale tramite contanti è fissato in euro 300,00 iva inclusa.

Il GAL provvede, al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie per gli interventi a regia GAL, alla tenuta di un apposito conto corrente bancario dedicato che garantisca la tracciabilità della spesa. Il GAL si avvarrà di un servizio telematico che consentirà di effettuare on line tutte le operazioni bancarie sul proprio conto corrente.

Il RAF detiene un'unica gestione di cassa per tutte le operazioni, che devono essere cronologicamente registrate in apposito registro di cassa economale. che viene presentato al CdA per ratifica a fine esercizio finanziario.

Il controllo contabile sui rendiconti del fondo economale è operato dall'Organo competente GAL.

# 7 Procedure per la selezione dei progetti nel contesto di procedure per la concessione di contributi/sovvenzioni in coerenza con i principi di cui all' art. 12 della legge n. 241/1990

Le procedure per la concessione di sovvenzioni/contributi per la realizzazione di attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi di interesse generale perseguiti dal GAL, nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di sviluppo locale approvato e della regolamentazione di riferimento, rientrano nella fattispecie delle procedure di diritto pubblico ai sensi dell' art. 12 della legge n. 241/1990 e sono attivate da bandi/avvisi pubblici/chiamate di progetti per la selezione degli interventi oggetto del sostegno/agevolazione.

La selezione dei beneficiari dei contributi/sovvenzioni viene effettuata da parte del funzionario incaricato il quale potrà avvalersi di un tecnico esperto esterno, oppure da apposita Commissione incaricata dell'istruttoria delle domande di sostegno a seguito di apertura dei bandi/avvisi pubblici, formata dal funzionario istruttore interno al GAL e da almeno due membri esterni. In entrambi i casi gli esterni saranno proposti dal CdA del GAL, secondo le procedure di cui al successivo punto 7.1.

Tale selezione deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel citato art. 12 della I. n. 241/1990 e dei principi indicati all'art. 1 della medesima legge, vale a dire economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, collaborazione e buona fede, dei principi in tema di

concorrenza, nonché dei principali istituti disciplinati della citata legge n. 241/1990 (obbligo di motivazione, comunicazione di avvio del procedimento, comunicazione dei motivi ostativi, diritto di accesso alla documentazione, ecc.).

In tale contesto l'erogazione da parte del GAL, non costituendo corrispettivo contrattuale, assume carattere sovventorio e pertanto, non essendo presente un rapporto sinallagmatico tra ente erogante e beneficiario della sovvenzione/contributo, non rileva ai fini IVA. Si rinvia alle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21 novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015 per una disamina sugli elementi che distinguono la concessione di sovvenzioni/contributi dai contratti a prestazioni corrispettive.

## 7.1 <u>Procedure di nomina dei membri esterni delle commissioni di selezione e</u> valutazione delle domande

Il Consiglio di Amministrazione, per l'individuazione e per la selezione dei membri esperti per la selezione e valutazione delle domande di sostegno, in mancanza di personale proveniente da enti pubblici (Comuni, Unioni montane, Città Metropolitana) o da altri GAL piemontesi che opera in orario di servizio a titolo gratuito (previa autorizzazione dell'ente di appartenenza), procederà alla formale selezione mediante l'attivazione di un Avviso pubblico, che dovrà tener conto delle specifiche competenze previste, ai sensi della vigente normativa.

La competenza dell'iter procedurale di selezione e dell'assunzione dei relativi esiti è del CdA, che vi provvede a mezzo di delibera.

I membri dell'Organo decisionale non possono far parte delle commissioni di selezione e valutazione delle domande.

#### 8 Trasparenza, anticorruzione, inconferibilità e incompatibilità

Il GAL applica le disposizioni in materia di:

- inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013;
- anticorruzione di cui alla legge n. 190/2012;
- pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.

In particolare, tutti i componenti del CdA, i Revisori dei conti e i Sindaci, il Direttore nonché tutti i soggetti indicati dal citato d.lgs. n. 39/2013 allegano annualmente una dichiarazione in merito alla presenza di eventuali situazioni di inconferibilità e di incompatibilità.

Il GAL si dota di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, come previsto dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013, per quanto compatibili, secondo le indicazioni fornite da Autorità Nazionale Anticorruzione.

In applicazione del principio di trasparenza quale accessibilità totale, il GAL pubblica sul proprio sito web:

- l'organigramma del personale comprensivo dei collaboratori;
- la struttura del CdA e degli eventuali organi di indirizzo politico;
- i provvedimenti e gli atti adottati, anche riguardo gli affidamenti di lavori, servizi, forniture e le consulenze;
- il rapporto annuale riguardante le attività in essere, quelle svolte e i relativi risultati a valere sui fondi FEASR;

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;
- l'elenco dei beneficiari delle sovvenzioni, contributi e sussidi, fatte salve le disposizioni in materia di tutela dei dati personali di cui al d.lgs. n. 101/2018 e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.

#### 9 Selezione del personale

Per il reclutamento del personale (direttore, dipendenti e collaboratori) il GAL applica i principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza contenuti nel d.lgs. n. 165/2001.

La selezione avviene tramite una procedura comparativa sulla base di criteri predeterminati e trasparenti, attivata mediante un bando/avviso da pubblicarsi sul sito web del GAL.

Il termine per la presentazione delle candidature deve essere congruo e comunque non inferiore a 20 (venti) giorni, al fine di consentire la conoscibilità del bando/avviso e di fornire il tempo necessario per predisporre e presentare le candidature. Tale termine è riducibile in casi di urgenza adeguatamente motivata.

In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001 e della ulteriore normativa di settore, è fatto divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e di attribuire incarichi ad ex dipendenti di amministrazioni pubbliche che abbiano esercitato nei confronti del GAL poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto di tali amministrazioni pubbliche, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (divieto di assunzione di ex dipendenti della PA, c.d. pantouflage).

Il bando/avviso per la selezione del personale contiene:

- durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- termini e modalità di presentazione delle candidature da comparare;
- requisiti per l'ammissione;
- criteri di selezione (punteggi previsti in relazione al curriculum, eventuali prove scritte e/o orali ecc.);
- modalità di svolgimento della selezione;
- modalità di definizione della graduatoria.

Nei casi in cui la procedura di selezione sia andata deserta, è possibile procedere mediante individuazione diretta nel rispetto dei requisiti previsti nel bando/avviso.

Nei casi di assoluta urgenza che non consentano di attendere i tempi necessari per l'espletamento delle procedure di selezione, è possibile procedere mediante individuazione diretta fornendo particolare e adequata motivazione nell'atto di affidamento dell'incarico.

Ai fini della verifica della corretta esecuzione della prestazione e del buon esito dell'incarico, qualora l'oggetto della prestazione non si sostanzi già nella produzione di studi, ricerche o pareri, è acquisita una relazione relativa alle attività svolte secondo le scadenze stabilite nel contratto sottoscritto.

Se si intende conferire l'incarico di direttore o per lo svolgimento di altri ruoli connessi all'esercizio di funzioni e compiti assegnati al GAL (ad esempio le attività di animazione) a lavoratori autonomi con P.IVA si procede mediante la stipulazione di contratti d'opera di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile o contratti d'opera intellettuali, di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nel rispetto delle indicazioni fornite a riguardo dall'ANAC e dalla giurisprudenza prevalente, fatta salva la possibilità di stipulare contratti di appalto di servizi, ove ricorrano i presupposti di cui al d.lgs. 36/2023.

#### 10 Contrasto delle frodi e conflitti di interesse

La società GAL adotta tutte le misure necessarie a contrastare le frodi e la corruzione e a prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace ai conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e per la concessione di contributi/sovvenzioni di cui all'art. 12 della legge 241/1990 e nella fase di esecuzione dei contratti d'appalto e dei progetti oggetto di sostegno/agevolazione.

Si ha conflitto d'interesse quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione degli appalti e per la concessione di contributi/sovvenzioni di cui all'art. 12 della Legge 241/1990 o può influenzarne in qualsiasi modo il risultato della medesima, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura considerata, conformemente alla normativa di riferimento.

I soggetti che versano nelle ipotesi sopra descritte sono tenuti a darne comunicazione al GAL e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti e di concessione di contributi/sovvenzioni di cui all'art. 12 della I. n. 241/1990.

Sono acquisite le dichiarazioni di astensione per conflitto di interessi da parte del personale coinvolto nelle procedure di aggiudicazione degli appalti o per la concessione di contributi/sovvenzioni di cui all'art. 12 della l. n. 241/1990 e nell'esecuzione dei contratti d'appalto e dei progetti oggetto di sostegno/agevolazione, in osservanza di quanto previsto dal d.lgs. 36/2023, dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, dall'art. 51 del c.p.c. nonché dagli artt. 1394, 2368, 2373, 2391, 2475-ter e 2634 del c.c. in quanto compatibili.

In relazione alla gestione del conflitto di interessi nel caso di approvazione di bandi di finanziamento pubblico pubblicati dal GAL, e nomina delle relative commissioni, tecnici consulenti e collaudatori, si forniscono le seguenti indicazioni:

- Informativa generale: illustrare ai componenti del CdA le norme in materia (articoli 1394, 2368, 2373, 2391, 2475-ter e 2634 del Codice Civile, articolo 7 del DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", art. 16 del d.lgs. 36/2023, Regolamento delegato UE 240/2014), e rendere loro disponibile un'apposita informativa.
- Caso specifico: il Presidente deve chiedere ai presenti se, in relazione al bando che si va ad approvare, qualcuno risulti essere tra i potenziali beneficiari (personalmente o in quanto titolare, componente degli organi di direzione, consulente, ecc. di operatori potenziali beneficiari del bando) o comunque risulti essere portatore di un interesse privato (economico, personale, politico, professionale, imprenditoriale, ecc.) correlato

- con quell'attività.
- Esistenza di conflitto: Nel caso in cui emergessero situazioni di conflitto di interesse reale o potenziale occorre provvedere a rimuoverle. La misura da adottare consiste nell'allontanamento dalla seduta al fine di non concorrere alla discussione sul bando e alla conseguente approvazione e alle relative nomine inerenti.
- Sottoscrizione di impegno: Sono acquisite le dichiarazioni di astensione del conflitto di interessi da parte del personale coinvolto nelle procedure di aggiudicazione degli appalti o per la concessione di contributi/sovvenzioni di cui all'art. 12 della l. n. 241/1990 e nell'esecuzione dei contratti d'appalto e dei progetti oggetto di sostegno/agevolazione, in osservanza di quanto previsto dal d.lgs. 36/2023, dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, dall'art. 51 del c.p.c. nonché dagli artt. 1394, 2368, 2373, 2391, 2475-ter e 2634 del c.c. in quanto compatibili.

Laddove l'impresa o ente, di cui è titolare/Legale rappresentante la persona considerata, risultasse beneficiaria effettiva del bando occorre che il componente del Consiglio di amministrazione interessato non partecipi alla seduta del CdA di approvazione della graduatoria.

La situazione comporta comunque un'assunzione di responsabilità da parte del responsabile del procedimento che è necessario sia condivisa con il CdA, in relazione all' art. 1394 c.c.

Si rammenta che in ogni caso la misura minima richiesta dalla Corte dei Conti europea è che i membri dei comitati decisionale o di valutazione dei progetti dei GAL che hanno un interesse personale, politico, professionale o imprenditoriale in un progetto proposto debbano dichiararlo per iscritto e astenersi da qualsiasi discussione, valutazione o decisione in merito al progetto.

#### 11 Norma di rinvio a riferimenti generali

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, valgono le disposizioni statutarie, nonché la normativa vigente in materia.

Per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale si applicano le disposizioni regionali, nazionale ed europee relative al FEASR nonché i manuali di riferimento approvati da ARPEA.

#### 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a far data della deliberazione di approvazione dello stesso e si intende modificato per effetto di sopravvenute norme vincolanti dell'Unione europea, statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.